

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1951

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRUCIANI, FRANCHI, GUARRA, CARADONNA, ABELLI,
ROMEO, SERVELLO, ROMUALDI, TRIPODI**

Presentata il 16 dicembre 1964

Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729,
sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è determinata dalla considerazione che, essendo stati ormai impegnati dall'A.N.A.S. che si è avvalsa del meccanismo dell'impegno anticipato, quasi tutti gli stanziamenti previsti fino al 1966, non sarebbe possibile almeno per un biennio procedere alla ulteriore realizzazione del programma di costruzione e sistemazione dei raccordi alla rete autostradale dei maggiori centri, se non facendo ricorso al sistema del pagamento differito che non appare, nelle attuali condizioni caratterizzate dalla congiuntura economica e di conseguenza di una giustificabile sfiducia, il sistema più idoneo.

La legge 24 luglio 1961, n. 729 aveva previsto, tra l'altro, uno stanziamento di 100 miliardi in 11 anni per gli esercizi dal 1961-1962 al 1971-1972 nella misura di 5 miliardi per il

primo e per l'ultimo esercizio e di 10 miliardi per ciascuno degli altri esercizi.

Con la presente proposta di legge intendiamo proporre la riduzione del periodo di attuazione della legge n. 729 di tre anni sopprimendo gli stanziamenti degli esercizi 1970, 1971 e 1972, portando a 15 miliardi gli stanziamenti degli esercizi dal 1965 al 1968 e mantenendo lo stanziamento di 10 miliardi per l'esercizio 1969.

Non c'è dubbio che l'approvazione della presente proposta di legge è divenuta indispensabile particolarmente se si consideri che è necessario accelerare i tempi delle realizzazioni previste dal programma, ma anche che è necessario intervenire nel settore delle costruzioni che ha, come è noto, subito le dirette conseguenze della recessione economica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente:

« Per tali opere complementari è autorizzata la spesa complessiva di 100 miliardi da

erogare nei sottoindicati esercizi finanziari,
nelle seguenti misure:

Esercizio 1961-62	L.	5.000.000.000
» 1962-63	»	10.000.000.000
» 1963-64	»	10.000.000.000
» 1964 (II semestre)	»	5.000.000.000
» 1965	»	15.000.000.000
» 1966	»	15.000.000.000
» 1967	»	15.000.000.000
» 1968	»	15.000.000.000
» 1969	»	10.000.000.000

ART. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio conseguenti alla presente legge.